



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO,  
CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009**

Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco  
volontari discontinui

ONOREVOLI SENATORI. - Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una delle realtà probabilmente più vicine e importanti per i cittadini del nostro Paese. La sua presenza è garanzia di sicurezza e in molte occasioni si è rivelata determinante per la salvezza di tante vite umane e pertanto il legislatore ha il dovere di tutelare e di sostenere nella maniera più adeguata questa importante e strategica realtà del nostro Paese.

Il presente disegno di legge mira a dare giusta e adeguata valorizzazione alla professionalità dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Non dimentichiamoci che se l'operatività del Corpo è sempre prontamente attiva ed efficiente, un grande merito è da attribuire alle figure degli stessi volontari, sempre pronti a sostituire i colleghi effettivi e sempre disponibili a prestare soccorso nelle situazioni più difficili, sia quando si tratta di disastri dovuti a calamità naturali, sia quando si tratta del singolo individuo in pericolo, mettendo anche a repentaglio la loro stessa vita.

I commi 519, 523 e 526 della legge finanziaria per il 2007, la legge n. 296 del 2006, hanno normato la stabilizzazione del precariato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Com'è noto, la filosofia cui si ispira la stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego è, in primo luogo, quella di riconoscere il lavoro svolto dal personale a tempo determinato che negli anni ha limitato il forte disagio organico. A tal proposito, per una oggettiva conoscenza delle problematiche inerenti questa importante categoria di lavoratori, occorre sottolineare che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante disciplina delle procedure per il recluta-

mento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 6, comma 1, lettera d), prevede, quale requisito anagrafico per l'iscrizione all'elenco del personale volontario un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni.

Il mondo del precariato dei vigili del fuoco, comunque, rimane preoccupato in merito ai criteri prescritti dalla normativa vigente in quanto tra i requisiti per l'assunzione vi è che il personale in questione debba essere iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e che abbia una età non superiore ai 37 anni.

In tal modo gli ultratrentasettenni, come sostiene il sindacato di categoria Confsal-Vigili del Fuoco, rimarrebbero esclusi dall'assunzione nonostante la volontà confirmatoria del legislatore che ha approvato una norma per stabilizzare detto personale, norma approvata *una tantum* e non più ripetibile.

Il disegno di legge interessa circa 8.000 lavoratori discontinui e mira, in primo luogo, al potenziamento degli organici attraverso una procedura più veloce e meno farragিনosa, e, in secondo luogo, a fornire una risposta a dei lavoratori che hanno prestato servizio per numerosi anni nell'amministrazione con la legittima speranza di rimanerci in modo stabile. Inoltre prevede che si consideri il periodo prestato in servizio ai fini previdenziali affinché possa concorrere in tal modo al raggiungimento del diritto alla pensione utilizzando gli anni effettivamente prestati da discontinuo.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede innanzitutto a sanare la si-

tuazione di coloro che hanno espletato, risultando idonei, il concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco del 1998, il concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario del novembre 2001, nonché ai concorsi riservati agli ex vigili ausiliari congedati nel 2004 e nel 2005 (ex VVA 2004/2005), i quali da troppo tempo attendono di essere assunti. Le citate graduatorie sono rimaste valide anche in seguito a numerosi interventi di proroga adottati dal Governo, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Inoltre risulterebbe palesemente lesivo dei diritti degli idonei, se non addirittura anticostituzionale, procedere ad ulteriori assunzioni di vigili del fuoco, attingendo da altre graduatorie di concorsi interni, senza che vengano prioritariamente azzerate le graduatorie ancora valide del 1998 e del 2001. Lo stesso vale per le due graduatorie dei concorsi riservati ad ex vva 2004/2005. Chiediamo pertanto, con il comma 1, che si provveda all'esaurimento, in via prioritaria, delle graduatorie di idonei al concorso pubblico da 184 posti del 1998, e al concorso per titoli a 173 posti riservato ai vigili del fuoco iscritti nei quadri del personale volontario, indetto nel novembre 2001, nonché delle graduatorie dei concorsi riservati agli ex ausiliari congedati nel 2004 e nel 2005.

Con il comma 2 dell'articolo 1, si intende modificare la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrando la disciplina in materia di vigili volontari discontinui attualmente dettata dall'articolo 12, comma 2, il quale stabilisce che il Ministero dell'interno - nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco - prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui con anzianità di servizio di al-

meno un anno ed un'età anagrafica sino a 37 anni.

A giudizio di chi scrive, tale norma si pone in antitesi rispetto alla citata lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, poiché se il personale in questione è idoneo all'iscrizione all'elenco fino all'età di 45 anni, lo stesso può effettuare il servizio presso i comandi provinciali dislocati sul territorio.

Viene pertanto autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio, anche non continuativi, e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Per rendere coerente detta modifica legislativa con la disciplina vigente in materia, si provvede ad abrogare il secondo periodo del comma 526 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2007.

Con l'articolo 2 viene stabilito che, al fine della stabilizzazione di cui all'articolo 1, il candidato deve superare, con esito favorevole, una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento vengono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria.

L'articolo 3 reca disposizioni per la copertura finanziaria del presente disegno di legge, il cui onere viene determinato, come tetto di spesa, nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, nonché mediante modifiche al regime di tassazione di banche, assicurazioni e fondi di investimento immobiliari.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione stabilizzazione  
vigili del fuoco)*

1. Al fine di consentire l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2009, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001, ed ai concorsi riservati ai vigili volontari ausiliari collegati in congedo negli anni 2004 e 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2010, è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano su-

perato il quarantacinquesimo anno di età. Il periodo prestatO in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».

3. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

#### Art. 2.

##### *(Prova selettiva)*

1. Al fine della stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole la prova selettiva di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento della prova selettiva ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il numero: «5,5» è sostituito dal seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

c) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5-*bis* dell'articolo 96, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 3 dell'articolo 106, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

d) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2 dell'articolo 7, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento».



